

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, SPINI, FORMICA, FINCATO GRIGOLETTO,
LENOCI, SODANO, PILLITTERI, COLUCCI, CRESCO, SAC-
CONI, AMODEO, ARTIOLI, FERRARI MARTE, SEPPIA,
ANIASI**

Presentata il 31 maggio 1984

Istituzione della scuola di base

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira, nelle linee fondamentali, a quelle già presentate dal PSI nella precedente legislatura la cui « filosofia » resta intatta ed anzi viene rafforzata da una serie di integrazioni dirette a dare una più compiuta definizione al quadro normativo della scuola di base nel suo complesso, e, nel contempo, a meglio definire il meccanismo di sviluppo della scuola elementare e i relativi programmi.

L'anticipo a 5 anni dell'obbligo scolastico, il rafforzamento del ruolo della scuola dell'infanzia quale momento di grande rilievo del sistema formativo dello Stato, una gestione democratica con la crescente partecipazione anche degli enti

locali, costituiscono da sempre la struttura portante della proposta socialista. Da rilevare tuttavia, nella presente proposta di legge, un'accentuazione del ruolo della scuola dell'infanzia quale momento della scuola di base, un più deciso intervento di riforma nell'area della scuola dell'obbligo, e, in particolare, della scuola primaria, della scuola elementare; e, ciò non solo in quanto esigenza riflessa dell'abbassamento a 5 anni dell'età scolastica, ma anche e principalmente in conseguenza della manifesta incongruità delle attuali linee educative della scuola elementare rispetto alle esigenze dei successivi stadi formativi.

La realizzazione di tale innovazione potrebbe essere avviata anche mediante una

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sperimentazione a largo raggio, non tanto per verificarne la positività pedagogica, quanto per verificarne l'impatto sociale. Tale soluzione è in linea con gli accordi raggiunti, nella passata legislatura, in sede di approvazione del progetto di riforma della scuola secondaria superiore da parte della Camera dei deputati, ed è raccordabile con la soluzione di larga sperimentazione, anche di più modelli, che — sempre nell'ambito della riforma — sono in via di definizione in sede parlamentare.

Struttura della scuola di base.

La definizione unitaria dell'area della scuola di base risponde all'esigenza di evidenziare anche sul piano formale la continuità dell'impegno educativo della scuola dell'infanzia, della scuola preparatoria, della scuola elementare e della scuola media, nonché l'essenzialità della prima, quale autentico momento scolastico, ai fini della formazione del bambino.

L'anticipazione dell'*iter* scolastico e la esigenza di un organico raccordo con la scuola media impongono una ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare sul piano formativo, ed una nuova disciplina di alcuni suoi aspetti istituzionali.

Quanto al problema della ridefinizione degli obiettivi della scuola elementare, va affermato che è necessario, nella funzione formativa, tener conto dei ritmi naturali dello sviluppo infantile negli aspetti intellettuali, sensoriali e socio-affettivi. Occorre, inoltre, mettere in opera attività didattiche individualizzate, atte a promuovere la formazione personale, senza alcuna forzatura e con lo specifico intento di aiutare a superare tutte le forme di condizionamento sociale che, con connotazioni diverse e in diverso grado, sono riscontrabili nell'ambito delle popolazioni scolastiche della fascia d'età corrispondente.

Compito della scuola dell'infanzia, della scuola preparatoria, della scuola elementare sarà proprio quello di rimuovere tali condizionamenti, facendo sì che il bambino acquisisca le attività di base, senza le quali diventano impossibili i successivi apprendimenti, e realizzi un comple-

to ed armonico sviluppo della personalità. È necessario, però, che questa finalità venga tenuta presente nella totalità delle sue componenti: la scuola, cioè, deve essere in grado, ricorrendo a tutti i mezzi disponibili, di fare acquisire a tutti le abilità di base, eliminando, quindi, di fatto e di diritto, qualsiasi procedura e risultato selettivo. A tal fine le valutazioni interne al curriculum dovranno essere frequenti, ma sempre finalizzate al raggiungimento effettivo delle finalità da parte di tutti i frequentanti, ivi compresi gli *handicappati* che saranno oggetto delle specifiche cure loro necessarie, pur frequentando di norma la scuola di tutti, in classi normali.

In particolare, il ciclo biennale di scuola preparatoria rappresenta una risposta precisa alle esigenze precise di una fascia di età che non può continuare ad essere costretta nelle maglie, entrambe inadatte, delle attuali scuole materna ed elementare e non può essere inteso come una semplice anticipazione dell'attuale biennio scolastico (che passerebbe dal periodo 6-8 anni al periodo 5-7 anni) ma va considerato come una fase di acclimatamento flessibile del bambino alle esigenze della scuola. Il lavoro individualizzato e a piccoli gruppi dovrà permettere a ciascun bambino di maturare secondo il suo ritmo e senza coazione di sorta, anche ai fini dell'acquisizione dei meccanismi di base della lettura, della scrittura e del calcolo, evitando la frustrazione traumatica che oggi colpisce chi non riesce ad acquisire tali meccanismi nel corso della prima elementare.

La positiva esperienza della *Infant School* britannica mostra che è ben possibile raggiungere questo obiettivo, riducendo al minimo lo *shock* iniziale che invece continua a provocare, nella nostra scuola, un numero di respinti al passaggio dalla prima alla seconda classe (dove, secondo la legge, la bocciatura non potrebbe effettuarsi che in casi eccezionali) pari o maggiore di quello dei ripetenti della seconda classe. Del pari ci confortano le esperienze di quei paesi nei quali l'inizio della scolarità elementare è collocato ai 7 anni di età.

Le polemiche sulla nostra proposta avanzata nella precedente legislatura spesso condotte in materia discutibile sia dal punto di vista scientifico che da quello del civile dibattito hanno dimostrato soprattutto che il problema della scolarità dei bambini di 5 anni lede interessi cospicui che fanno scattare difese corporative in nome di un'infanzia che verrebbe duramente colpita. I socialisti, sensibili ad alcune obiezioni, hanno modificato la loro proposta, ma ritengono che oltre non si possa andare a meno che non si voglia legalizzare il fenomeno crescente e dannoso delle « primine », muovendo dalla valorizzazione di alcune significative esperienze di scuola dell'infanzia che però hanno una diffusione modesta sul territorio nazionale.

Sviluppo della scuola dell'infanzia.

L'anticipo dell'accesso alla scuola preparatoria determina, in termini quantitativi, le esigenze di sviluppo della scuola dell'infanzia. Mentre con l'accesso a 6 anni quest'ultima dovrebbe infatti coprire i fabbisogni relativi a tre classi di età, attuando l'anticipo essa dovrà coprirne due.

Con l'approvazione della legge 18 maggio 1968, n. 444, fu infatti finalmente raggiunto lo scopo di sanzionare il diritto-dovere dello Stato ad intervenire, con proprie istituzioni, nell'educazione dei bambini dai tre ai cinque anni di età, sino ad allora monopolio quasi esclusivo dell'iniziativa privata e, in particolare, degli enti religiosi.

Con quella legge, il cui faticoso *iter* testimonia la dura opposizione di antichi e radicati interessi ideologici e finanziari, si venne a conferire, pur con certi limiti, dignità di « scuola » a tale settore educativo.

Tuttavia quel provvedimento (di cui in ogni caso, proprio per quanto si diceva, il PSI rivendica la paternità) e le successive modifiche legislative di cui alla legge 9 agosto 1978, n. 463, contengono una serie di limiti conseguenti alle soluzioni di compromesso, cui si dovette accedere in

sede di trattativa politica per giungere alla approvazione.

Tali limiti, comunque, avrebbero potuto certamente essere, se non eliminati, in gran parte superati ove il problema dello sviluppo e della qualificazione della scuola dell'infanzia fosse stato affrontato con l'impegno che ciò richiedeva.

In realtà è avvenuto esattamente il contrario: la centralità della scuola materna, ai fini della formazione dei bambini e del decondizionamento socio-culturale di quanti provengono dalle classi più povere, non ha fatto venir meno l'ostilità di quelle forze politiche arroccate nella salvaguardia degli interessi privati del settore. Ne è scaturita una politica carente di iniziativa, punteggiata da ritardi e, spesso, da un sostanziale disinteresse per una espansione qualificata della scuola materna, che ha determinato uno svuotamento delle potenzialità riformatrici della legge.

Modifica dei programmi della scuola elementare.

La proposta socialista di modifica del quadro programmatico della scuola elementare nasce non soltanto dalla constatazione, per altro verso ovvia, della vetustà dei programmi ministeriali del 1955, i quali, mai condivisi dal PSI, oggi mostrano più che mai i segni del tempo, quanto dall'esigenza dell'innesto di nuovi programmi in un quadro scolastico riformato, sia per l'anticipazione dell'obbligo a cinque anni, sia per le modifiche strutturali, sia per il fatto che nuovi programmi sono vigenti nella scuola media.

L'atteggiamento dei ministri della pubblica istruzione di procedere alla revisione dei programmi della scuola elementare senza mutarne gli ordinamenti e le strutture è stato oggetto dell'opposizione socialista alla proposta ministeriale.

La conclusione dei lavori della Commissione nominata con decreto ministeriale 14 maggio 1981 e successive integrazioni e in particolare la proposta avanzata da quella Commissione, proposta che in linea di massima i socialisti giudicano positivamente impongono, pur nel manteni-

mento delle più ampie riserve sul metodo seguito, una ragionevole presa d'atto di tale situazione e la assunzione di quella proposta come parte integrante del progetto di riforma.

Del resto la Commissione ha bene operato nell'intrecciare le proposte di innovazione culturale e pedagogica con quelle strutturali, quest'ultime in larga misura coincidenti con il progetto socialista.

La forte continuità tra i segmenti della scuola di base, l'orario di 30 ore settimanali, la pluralità dei docenti, la lingua straniera, il rapporto con l'extrascuola sono elementi compresenti nella proposta della commissione e nella proposta dei socialisti.

Solo su di un punto non può esserci l'accordo ed è quello che riguarda l'insegnamento della religione. L'ansia di concludere, opposti integralismi e incomprendimento del nuovo hanno dato vita ad un insegnamento isolato denominato « Conoscenza dei fatti religiosi » che deve essere naturalmente ricondotto nel quadro delle discipline storiche, geografiche e sociali, in coerenza anche con il disegno di riforma della scuola secondaria superiore.

La recente firma del Concordato tra il Governo italiano e la Santa Sede apre nuovi spazi in questo campo, dimostra la costante crescita della società civile nel nostro paese, dimostra che non è più il tempo di costruttori di steccati antistorici.

* * *

L'articolo 1 (Strutture della scuola di base) introduce la denominazione di scuola di base, comune alla scuola dell'infanzia, alla scuola preparatoria, alla scuola elementare e alla scuola media.

L'articolo 2 (Circoli didattici della scuola statale dell'infanzia, preparatoria ed elementare) pone fine alla questione della istituzione delle direzioni didattiche di scuola materna statale, prevedendo un'unica direzione didattica per la scuola dell'infanzia, per la scuola preparatoria e per la scuola elementare. La dotazione organica delle direzioni didattiche resta fissata in 5.000 unità, dotazione entro la quale può

provvedersi alla ristrutturazione dei circoli non più in base al numero delle classi, bensì al numero degli insegnanti.

L'articolo 3 (Territorio delle scuole medie) tende ad omogenizzare il territorio delle scuole medie con quello dei circoli didattici, sopperendo ad una carenza normativa che lascia ai comuni la statuizione dei cosiddetti bacini di utenza delle scuole medie.

L'articolo 4 (Organi collegiali della scuola di base) prevede la ridefinizione degli organi collegiali istituendo il consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, quello di interclasse per la scuola preparatoria e quello di classe per la scuola elementare e media; viene poi previsto un nuovo organo collegiale denominato « Comitato per la questione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti ».

L'articolo 5 (Comitato per la gestione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti) prevede le modalità per la composizione e l'elezione di tale organo che sostituisce il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e assorbe i collaboratori del direttore didattico e del preside. Tale organo è esteso anche alle scuole secondarie superiori.

L'articolo 6 (Attribuzioni del consiglio scolastico distrettuale), nulla togliendo ad una più vasta esigenza di riforma degli organi collegiali, introduce alcune modifiche che vanno nella direzione di una maggiore incisività dell'intervento distrettuale, individuando nel consiglio scolastico l'organo di mediazione fra le politiche statali e quelle degli enti locali.

L'articolo 7 (Scuola dell'infanzia) oltre a stabilire una diversa denominazione delle scuole materne, nella prospettiva di un sempre maggiore superamento delle concezioni ideologiche che sono state di perno ad una visione più assistenziale che scolastica del loro ruolo, modifica la durata di tale scuola che da triennale diventa biennale.

I benefici della biennialità ed in particolare la disponibilità di circa un terzo di insegnanti dovranno tradursi in una

estensione del servizio ed in un ampliamento del tempo pieno.

Ferme restando le norme contenute nella legge 8 agosto 1978, n. 463, circa il funzionamento delle scuole materne statali il secondo comma consente ai consigli di circolo di disporre in materia di calendario ed orario in modo da legare l'attività della scuola dell'infanzia alle diverse esigenze ambientali.

L'articolo 8 (Scuola preparatoria) descrive questa nuova scuola biennale e obbligatoria frequentata dai bambini di cinque e 6 anni, prevedendo criteri per l'assegnazione del personale insegnante e per la qualificazione del personale stesso.

L'articolo 9 (Scuola elementare) prevede l'organizzazione di tale scuola in un biennio e in un anno di collegamento con la scuola media.

L'articolo 10 (Scuola media) prevede nell'ambito della durata triennale di tale scuola un primo anno di collegamento con la scuola elementare ed un biennio conclusivo. I due anni ponte dovranno essere oggetti di attività programmatica da parte dei collegi di docenti della scuola elementare e media.

L'articolo 11 (Cicli ed esami di idoneità) vieta la non ammissione alla classe successiva all'interno dei bienni e detta norme in materie di esami di idoneità.

L'articolo 12 (Programmi di insegnamento per la scuola dell'infanzia) prevede l'istituzione di una commissione per la redazione di nuovi programmi anche al fine di raccordarsi a quelli della scuola preparatoria ed elementare.

L'articolo 13 (Programmi di insegnamento per la scuola preparatoria ed elementare: finalità e contenuti) indica le finalità della scuola preparatoria ed elementare ed individua le aree disciplinari nelle quali si articolano le due scuole.

È previsto, infine, che i programmi stabiliscano in maniera prescrittiva i traguardi minimi di abilità e di competenze che gli alunni devono raggiungere al termine della scuola elementare, nonché indicazioni e modelli orientativi di carattere organizzativo e didattico per le attività

di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

L'articolo 14 (Insegnamento d'una lingua straniera): viene introdotto l'insegnamento della lingua straniera che è obbligatorio nelle scuole elementari, mentre è facoltativo nella scuola preparatoria.

In attesa della soluzione a regime, è data facoltà all'amministrazione scolastica di provvedere all'insegnamento della lingua straniera mediante insegnanti forniti dagli istituti linguistici, iscritti in apposito albo, sulla base di convenzioni stipulate tra l'amministrazione scolastica stessa e gli istituti.

L'articolo 15 (Insegnamento facoltativo della religione) disciplina, sulla base delle norme concordatarie, le modalità attuative di tale insegnamento.

L'articolo 16 (Entrata in vigore) dispone che i nuovi programmi entrino in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 e prevede modalità di verifica dell'attuazione dei nuovi programmi.

L'articolo 17 (Ordinamento didattico della scuola preparatoria ed elementare) innova rispetto all'attuale ordinamento in quanto introduce la pluralità dei docenti legata alle aree disciplinari. L'organizzazione di tali attività è demandata alla competenza degli organi collegiali.

Viene infine prevista una sia pur modesta limitazione alla mobilità del personale insegnante al fine di garantire una maggiore continuità didattica.

L'articolo 18 (Attività didattica) prevede un orario dell'attività didattica nelle scuole sulla base di trenta ore settimanali di insegnamento.

Gli organi collegiali sono ancora una volta i protagonisti del cambiamento della scuola e l'autonomia delle singole scuole viene esaltata con forme di rafforzamento degli organici collegate alle attività di integrazione, ivi comprese quelle in favore degli alunni handicappati, in quanto a ciascuna scuola è data la possibilità di prolungare il proprio orario a quaranta ore settimanali, comprendendo in esse anche attività coordinate svolte da enti pubblici e privati.

Anche in carenza di attività statali deve essere garantito e facilitato l'utilizzo pieno delle strutture scolastiche.

L'articolo 19 (Calendario scolastico) modifica l'attuale normativa inerente al calendario scolastico nella direzione di una completa uniformità di calendario per tutta la scuola di base e consentendo a tutti i docenti, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni, una reale possibilità per l'attività di programmazione.

L'articolo 20 (Personale insegnante dipendente dagli enti locali) tende a collegare le iniziative degli enti locali in materia di integrazione scolastica con quelle della scuola statale. Gli insegnanti dipendenti dagli enti locali parteciperanno pertanto alle riunioni degli organi collegiali e passano funzionalmente alle dipendenze dei direttori didattici e dei presidi i quali esplicano la loro funzione di animazione, di promozione e di coordinamento anche su tale personale.

Le iniziative promosse dagli enti locali dovranno essere concordate con i provveditori agli studi ovvero, su delega di questi ultimi, con i direttori didattici e i presidi.

Infine viene riconosciuto agli enti locali, in accordo con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competenti per territorio, di promuovere iniziative di aggiornamento dirette anche agli insegnanti statali.

Analogamente l'articolo 21 (Scuole dell'infanzia dipendenti dagli enti locali) mira

al coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore della scuola dell'infanzia, ponendo fine ad una situazione di scollamento non giustificabile dal perseguimento da parte sia dello Stato sia degli enti locali delle medesime finalità.

L'articolo 22 (Compenso per il lavoro straordinario) modifica la vigente normativa in materia di compenso per il lavoro straordinario al personale direttivo, amministrativo, tecnico e ausiliario, per effetto delle retribuzioni previste dagli articoli precedenti.

L'articolo 23 (Utilizzo del personale in soprannumero nella scuola statale dell'infanzia) prevede che il personale insegnante della scuola statale dell'infanzia eventualmente in soprannumero venga utilizzato prioritariamente nell'estensione quantitativa sul territorio delle scuole statali dell'infanzia e, subordinatamente, e a condizione che sia fornito del prescritto titolo di studio, nella scuola preparatoria ed elementare.

L'articolo 24 (Avvio della gestione unitaria della scuola di base) propone una sperimentazione triennale che coinvolgerà circa trecento circoli didattici di scuola dell'infanzia e di scuola elementare e trecento scuole medie, con l'obiettivo di verificare le reali possibilità di gestione unitaria della scuola di base, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media.

L'articolo 25 (Norma transitoria) prevede l'avvio di piani nazionali per l'aggiornamento del personale docente e piani attuativi della riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Struttura della scuola di base).

La scuola di base ha durata decennale e si articola in:

- a) scuola dell'infanzia (due anni);
- b) scuola preparatoria (due anni);
- c) scuola elementare (tre anni);
- d) scuola media (tre anni).

La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa, la frequenza della scuola preparatoria, elementare e media è obbligatoria.

ART. 2.

(Circoli didattici della scuola dell'infanzia, preparatoria ed elementare).

Sono istituiti i circoli didattici della scuola dell'infanzia, preparatoria ed elementare. Essi sono formati dalle sezioni di scuola materna statale e delle classi di scuola elementare esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge nel territorio dei circoli didattici di scuola elementare.

Ferme restando le dotazioni organiche delle direzioni didattiche della scuola elementare, i circoli didattici di cui al primo comma del presente articolo sono istituiti, anche mediante ristrutturazione, in modo che a ciascun circolo, di regola, siano assegnati ottanta insegnanti e, comunque, non più di cento.

ART. 3.

(Territorio delle scuole medie statali).

Le scuole medie statali devono comprendere un territorio che sia coincidente ovvero che sia compreso interamente

all'interno del territorio dei circoli didattici di cui al precedente articolo 2.

A ciascuna scuola media deve essere assegnato, di regola, un numero di docenti analogo a quello previsto per i circoli didattici dello stesso ambito territoriale.

ART. 4.

(Organi collegiali della scuola di base).

A livello di circolo didattico e di scuola media sono previsti i seguenti organi collegiali:

- 1) il consiglio di circolo o di istituto;
- 2) la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
- 3) il collegio dei docenti;
- 4) i consigli di intersezione per le scuole dell'infanzia, di interclasse per la scuola preparatoria e di classe per la scuola elementare e media;
- 5) il comitato per la gestione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il consiglio di intersezione e di interclasse è formato dagli insegnanti di ciascuna sezione e di ciascuna classe e da un pari numero di genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione e classe.

Il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia, preparatoria ed elementare può riunirsi, qualora gli argomenti da trattare lo richiedono, per sezioni corrispondenti ai diversi tipi di scuola.

Il collegio dei docenti elegge i propri rappresentanti in seno al consiglio di circolo e di istituto ed elegge il comitato per la gestione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Ai docenti ed ai genitori degli alunni della scuola dell'infanzia sono riservati rispettivamente due seggi nel consiglio di circolo.

ART. 5.

(Comitato per la gestione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti).

Il comitato per la gestione della programmazione e per la valutazione del servizio degli insegnanti è formato da quattro docenti e dal direttore didattico o dal preside che lo presiede.

I membri del comitato sono eletti annualmente tra i docenti di ruolo da almeno cinque anni e titolari nel circolo o nella scuola da almeno tre anni. Il comitato si riunisce almeno ogni mese al fine di predisporre, curare e coordinare l'attività di programmazione educativa e didattica.

Il comitato inoltre svolge le funzioni del comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I membri del comitato svolgono le funzioni di cui alla lettera g) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; tra essi il direttore didattico o il preside sceglie il docente con funzioni vicarie e attribuisce ai singoli membri deleghe inerenti le attività programmate.

Le norme del presente articolo sono estese anche alle scuole secondarie superiori ed artistiche.

La lettera g) dell'articolo 4 e l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono abrogati per quanto in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

ART. 6.

(Attribuzione del Consiglio scolastico distrettuale).

Il consiglio scolastico distrettuale:

a) delibera, sentiti i relativi consigli di circolo e di istituto, i piani di ristrutturazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

turazione dei circoli didattici e l'adeguamento del territorio delle scuole medie;

b) delibera, sentiti i consigli di circolo e di istituto interessati, e a seguito di intese con i comuni competenti per quanto riguarda la predisposizione dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio, i piani di istruzione di classi e scuole a tempo prolungato, nonché di altre forme di integrazione scolastica nella scuola di base;

c) assicura il coordinamento delle iniziative statali con quelle degli enti locali e favorisce la piena utilizzazione, a fini formativi, delle risorse ambientali, culturali e sportive presenti nel territorio. Il consiglio scolastico distrettuale, oltre che di propria iniziativa, esercita le sue attribuzioni anche su proposta dei consigli di circolo e di istituto, nonché dei comuni interessati.

Gli atti del consiglio scolastico distrettuale vengono inviati al provveditore agli studi e sono immediatamente esecutivi qualora non comportino aumento di personale ovvero prevedano l'utilizzo di personale reso disponibile per soppressione di posto.

Qualora invece tali atti comportino aumento di personale, gli atti stessi sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, sentito il consiglio scolastico provinciale, assegnerà il personale disponibile sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale e conformemente alle priorità indicate dai consigli scolastici distrettuali.

ART. 7.*(Scuola dell'infanzia).*

La scuola dell'infanzia ha durata biennale ed è a tempo pieno, per almeno quaranta ore settimanali.

I consigli di circolo stabiliscono con propria deliberazione il calendario dell'attività didattica che comunque ha durata pari a quella prevista per la scuola preparatoria, elementare e media, l'orario

di funzionamento e l'orario di entrata e di uscita degli alunni, garantendo almeno sei ore di attività didattica giornaliera.

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, i bambini che abbiano compiuto i tre anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale vengono iscritti.

ART. 8.

(Scuola preparatoria).

La scuola preparatoria ha durata biennale ed è obbligatoria.

Sono iscritti alla scuola preparatoria i bambini che abbiano compiuto i cinque anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale avviene l'iscrizione.

Per l'insegnamento nelle classi della scuola preparatoria possono essere assegnati insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali della scuola dell'infanzia.

Ad ogni classe di scuola preparatoria sono assegnati due insegnanti i quali, per quanto possibile, dovranno provenire uno dai ruoli degli insegnanti di scuola statale dell'infanzia e l'altro dai ruoli degli insegnanti di scuola preparatoria ed elementare.

Gli IRRSAE provvedono a specifici programmi di aggiornamento per gli insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola statale dell'infanzia impegnati in classi di scuola preparatoria.

ART. 9.

(Scuola elementare).

La scuola elementare ha durata triennale e si articola in un biennio e in un anno di collegamento con la scuola media.

Sono iscritti al primo anno della scuola elementare gli alunni provenienti dalla scuola preparatoria e che abbiano compiuto i sette anni di età ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale avviene l'iscrizione.

ART. 10.

(Scuola media).

La scuola media ha durata triennale e si articola in un primo anno di collegamento con la scuola elementare e in un biennio finale.

I collegi dei docenti della scuola elementare e della scuola media, anche sulla base di quanto disposto al successivo articolo 24, predispongono progetti che integrano l'attività dell'ultimo anno della scuola elementare con quella del primo anno della scuola media.

ART. 11.

(Cicli ed esami di idoneità).

Non è prevista la non ammissione da una classe all'altra all'interno del biennio della scuola preparatoria, del primo biennio se non in presenza di gravi carenze nell'apprendimento connesse con assenze superiore al 50 per cento di giorni di lezione della scuola elementare e del biennio terminale della scuola media.

Gli esami di idoneità, per gli alunni provenienti dalla istruzione privata o familiare, per il passaggio dalla scuola preparatoria alla scuola elementare e dal primo biennio della scuola elementare all'ultimo anno, possono essere sostenuti dagli alunni che abbiano compiuto rispettivamente i sette e i nove anni ovvero li compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale l'esame viene sostenuto, analogamente si svolgono gli esami di idoneità nella scuola media.

ART. 12.

(Programmi di insegnamento per la scuola dell'infanzia).

È istituita una commissione tecnica nominata dal Ministro della pubblica istruzione e formata da ventinove esperti, designati in numero di sette dalla Commissione competente della Camera dei depu-

tati, sette dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, di cinque rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con il compito di predisporre nuovi programmi per la scuola dell'infanzia statale e non statale, anche al fine di raccordarli a quelli della scuola preparatoria ed elementare di cui al successivo articolo 13.

ART. 13.

(Programmi di insegnamento per la scuola preparatoria ed elementare: finalità e contenuti).

La scuola preparatoria e la scuola elementare, in continuità con la scuola dell'infanzia, sono finalizzate alla maturazione complessiva del bambino sul piano fisico, emotivo, intellettuale e sociale.

I programmi di insegnamento, orientativi per quanto riguarda i percorsi e prescrittivi per quanto riguarda gli obiettivi, si articolano nelle seguenti aree:

1) area della lingua italiana, della lingua straniera, della storia, della geografia, delle scienze sociali e della conoscenza dei fatti religiosi;

2) area della matematica e delle scienze;

3) area dell'educazione all'immagine, al suono e alla musica;

4) area dell'educazione motoria.

Nella scuola preparatoria non si dà luogo alla definizione di traguardi interni precostituiti il cui mancato conseguimento possa ingenerare delusione o frustrazione, ed è pertanto esclusa ogni forma di ripetenza. La stimolazione intellettuale e la progressiva familiarizzazione con gli strumenti del leggere, dello scrivere e con alcune elementari abilità matematiche vi si svolge in forma spontanea e socializzata, tramite anche la formazione di gruppi di gioco e di lavoro cui l'insegnante dedica a rotazione la propria attenzione.

I programmi della scuola elementare sono formulati e articolati con aderenza ai ritmi normali di sviluppo delle capacità operatorie e degli interessi del bambino. Essi riguardano l'espressione orale e scritta, le abilità matematiche di base, l'orientamento nell'ambiente fisico-geografico e storico, con speciale attenzione alla formazione del senso del tempo e di un attivo interesse per i fenomeni naturali di più comune esperienza. Nel contempo i programmi forniscono indicazioni sullo sviluppo delle attività espressive grafiche, plastiche, mimiche e musicali, delle attività di lavoro e di quelle più specificamente volte a fare acquisire un progressivo controllo delle proprie abilità fisico-corporee e una buona capacità di interazione sociale con i coetanei e con gli adulti.

Nel predisporre i programmi si tiene conto delle norme previste dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

I programmi devono indicare prescrittivamente i traguardi minimi di abilità e di competenze da raggiungere al termine della scuola preparatoria ed elementare. A tal fine il Ministro per la pubblica istruzione, avvalendosi degli IRRSAE, provvede alla graduale introduzione di tecniche di rilevazione oggettiva dei risultati formativi sia nel corso che a conclusione della scuola preparatoria ed elementare. Analoga iniziativa è assunta per gli altri livelli della scuola di base.

I programmi, infine, sulla base delle esperienze di scuola a tempo pieno, nonché di attività di integrazione scolastica di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, devono contenere indicazioni e modelli orientativi di carattere organizzativo e didattico per lo svolgimento delle predette esperienze ed attività.

ART. 14.

(Insegnamento d'una lingua straniera).

Con l'entrata in vigore dei nuovi programmi è previsto nella scuola preparatoria ed elementare l'insegnamento di una

lingua straniera. Tale insegnamento è obbligatorio nella scuola elementare.

L'insegnamento della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali.

Per l'insegnamento della lingua straniera verranno utilizzati insegnanti elementari ovvero appartenenti ai ruoli della scuola secondaria, purché siano in possesso dei prescritti titoli di studio e di abilitazione per l'insegnamento delle lingue straniere e abbiano frequentato appositi corsi di aggiornamento.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere stipulate convenzioni con istituti linguistici. Gli istituti linguistici, iscritti in apposito albo a cura del Ministero della pubblica istruzione, forniscono, sulla base di quanto convenuto, gli insegnanti necessari per l'insegnamento della lingua straniera.

ART. 15.

(Insegnamento facoltativo della religione).

All'atto della iscrizione alla scuola preparatoria, elementare e media i genitori degli alunni possono chiedere che al proprio figlio venga impartito l'insegnamento della religione corrispondente alla confessione professata dalla famiglia. Tale insegnamento è impartito, al di fuori dell'orario normale delle lezioni e all'interno degli edifici scolastici, da insegnanti nominati sulla base degli accordi tra il Governo italiano e la Santa Sede e tra il Governo italiano e le altre confessioni religiose. Sempre sulla base di tali accordi sono determinati i programmi di insegnamento.

Le norme in materia di insegnamento della religione in contrasto con il presente articolo e con gli accordi tra il Governo italiano e la Santa Sede sono abrogate.

Per gli alunni già iscritti le scuole provvedono a far effettuare l'opzione all'inizio dell'anno scolastico 1984-85.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

I nuovi programmi per la scuola preparatoria ed elementare, proposti dalla commissione nominata con decreto ministeriale 14 maggio 1981 e successive integrazioni, sono approvati tenuto conto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle indicazioni della presente legge, con decreto ministeriale e si applicano con l'inizio dell'anno scolastico 1985-86.

Dopo cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione di cui al precedente comma provvede ad una verifica dello stato di attuazione dei programmi stessi sulla base delle rilevazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 13 ed alle eventuali proposte di integrazione e di modifica.

ART. 17.

(Ordinamento didattico della scuola preparatoria ed elementare).

Fermi restando gli attuali orari di servizio degli insegnanti, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sulla base delle indicazioni della commissione nominata con decreto ministeriale 14 maggio 1981 e successive integrazioni e della presente legge, determina con proprio decreto:

a) il numero di insegnanti da assegnare a ciascuna classe di scuola preparatoria e di scuola elementare;

b) il numero di ore di insegnamento relative a ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 13, garantendo un congruo numero di ore per le attività di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo.

I moduli orari sono stabiliti dal collegio dei docenti su proposta dei consigli di interclasse e di classe.

I docenti della scuola di base hanno l'obbligo di permanenza nella sede di titolarità per almeno due anni scolastici.

ART. 18.

(Attività didattica).

L'orario dell'attività didattica nella scuola preparatoria ed elementare è di trenta ore settimanali, da svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano. L'orario settimanale dell'attività didattica nella scuola media resta fissato in trenta ore da svolgersi in orario antimeridiano. I consigli di circolo e di istituto, sulla base delle richieste dei genitori e delle proposte dei consigli di interclasse e di classe e dei progetti elaborati dal collegio dei docenti possono deliberare forme di scuola a tempo prolungato per 36-40 ore settimanali.

I consigli di circolo e di istituto, sulla base di progetti distrettuali, possono coordinare e raccordare l'attività del circolo e dell'istituto con attività svolte da enti pubblici e privati anche al di fuori dei locali scolastici. Tali attività devono rientrare in un progetto formativo complessivo di cui la scuola è titolare sia al livello programmatico che di verifica.

Per le nuove istituzioni di classi di scuola preparatoria, elementare e media con orario di funzionamento superiore a quanto precedentemente indicato deve farsi ricorso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Deve essere comunque garantito il funzionamento a tempo pieno delle strutture scolastiche a norma dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, in coerenza dei pareri e dei criteri da detto articolo previsti.

ART. 19.

(Calendario scolastico).

L'anno scolastico inizia in tutta la scuola di base il 1° settembre e termina il 31 agosto.

L'inizio e il termine delle lezioni, nella scuola statale dell'infanzia, primaria, elementare e media, nonché i periodi di

vacanza sono stabiliti secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, da estendersi anche alla scuola dell'infanzia.

ART. 20.

(Personale insegnante dipendente dagli enti locali).

Il personale direttivo della scuola di base esplica le proprie funzioni di animazione, promozione e coordinamento anche in relazione alle attività promosse dagli enti locali per mezzo di personale insegnante da questi ultimi dipendente.

Gli insegnanti dipendenti dagli enti locali partecipano con diritto di voto per le materie di competenze alle sedute degli organi collegiali e dipendono funzionalmente dai direttori didattici e dai presidi, fatti salvi i diritti loro derivanti dallo stato giuridico del personale dipendente dagli enti locali.

I provveditori agli studi direttamente o per il tramite dei direttori didattici e dei presidi, e gli enti locali pervengono ad intese circa i programmi e l'utilizzazione del personale.

Il servizio prestato alle dipendenze degli enti locali in attività coordinate dalla scuola statale è valutato come servizio prestato presso la scuola statale.

È consentito agli enti locali, in collaborazione con l'IRRSAE competente per territorio, di finanziare e promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti, alle quali possono partecipare anche gli insegnanti statali.

ART. 21.

(Scuola dell'infanzia dipendente dagli enti locali).

Nel rispetto dell'autonomia della scuola dipendente dagli enti locali, i provveditori agli studi direttamente o per il tramite dei direttori didattici, e gli enti locali pervengono ad intese per l'armonizzazione della normativa della scuola

dell'infanzia dipendente dall'ente locale con quella della scuola statale.

A livello di circolo didattico è istituita una commissione per il coordinamento della scuola pubblica dell'infanzia di cui fanno parte:

- a) il direttore didattico;
- b) un rappresentante della scuola dell'ente locale;
- c) due insegnanti della scuola dell'infanzia, uno statale e uno dipendente dall'ente locale;
- d) due genitori degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, uno in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola statale, l'altro in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola dell'ente locale.

Gli orientamenti per l'attività didattica approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono estesi alle scuole non statali dell'infanzia, fino a quando non saranno emanati i nuovi programmi di cui al precedente articolo 12.

ART. 22.

(Compenso per il lavoro straordinario).

Il numero del personale docente dipendente dagli enti locali in servizio presso le scuole statali concorre alla determinazione del compenso per il lavoro straordinario spettante al personale direttivo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

ART. 23.

(Utilizzo del personale in soprannumero nella scuola statale dell'infanzia).

Gli insegnanti della scuola statale dell'infanzia che risultassero in soprannumero per la contrazione da tre a due anni della durata della scuola statale dell'infanzia sono utilizzati prioritaria-

mente nella estensione sul territorio delle scuole statali dell'infanzia, e nell'insegnamento nella scuola preparatoria previo corso di formazione programmato a cura degli IRRSAE.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono partecipare al termine del corso di cui al precedente comma ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola preparatoria ed elementare, qualora ne siano sprovvisti.

ART. 24.

(Avvio della gestione unitaria della scuola di base).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge viene iniziata la sperimentazione della gestione unitaria della scuola di base. La sperimentazione deve interessare almeno tre circoli didattici e tre scuole medie di ciascuna provincia: una per ciascun ordine nel comune capoluogo e due nei comuni della provincia.

I circoli e le scuole devono afferire al medesimo territorio.

Le scuole di base unificate sono gestite da un unico consiglio di circolo e di istituto. In esse, inoltre, funziona un unico collegio dei docenti che di volta in volta agisce per sezioni ovvero in seduta plenaria.

La sperimentazione ha durata triennale e sui risultati il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento entro e non oltre sei mesi dalla sua conclusione.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio di circolo per quanto riguarda il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, e ciascun consiglio di circolo di intesa con il corrispondente consiglio di istituto della scuola media per quanto riguarda il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, promuovono, avvalendosi dell'apporto tecnico dei relativi collegi dei

docenti, forme di cooperazione e di raccordo volte a creare condizioni migliori di inserimento degli alunni nel successivo ordine di studi.

ART. 25.

(Norma transitoria).

Il ministro della pubblica istruzione predispone, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, piani nazionali per l'aggiornamento del personale e per la attuazione graduale della presente legge.

Detti piani devono garantire entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge l'aggiornamento di tutto il personale coinvolto nell'innovazione e la attuazione dei moduli orari ed organizzativi garantendo, anche nella fase transitoria, l'uguaglianza delle situazioni.